

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 1991

che autorizza la Repubblica francese a consentire temporaneamente la commercializzazione di sementi di trifoglio ibrido che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE

(91/525/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2 bis,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica francese,

considerando che la direttiva 86/109/CEE stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1990, le sementi di trifoglio ibrido (*trifolium hybridum* L.) potranno essere commercializzate soltanto se esse sono ufficialmente certificate « sementi di base » o « sementi certificate »;

considerando che in Francia la produzione di « sementi di base » o « sementi certificate » della specie summenzionata non basta a soddisfare la domanda;

considerando che non è possibile soddisfare la domanda con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e rispondenti a tutti i requisiti della direttiva 66/401/CEE;

considerando che la Francia dovrebbe quindi essere autorizzata a consentire, fino al 30 novembre 1991, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata che non presentino i requisiti della direttiva suddetta;

considerando che altri Stati membri, eventualmente in grado di fornire alla Francia dette sementi non conformi ai requisiti della direttiva summenzionata, dovrebbero essere autorizzati a consentire la commercializzazione di tali sementi, a condizione che siano destinate alla Francia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica francese è autorizzata a consentire, fino al 30 novembre 1991, la commercializzazione nel proprio territorio di un quantitativo massimo di 150 t di sementi commerciali di trifoglio ibrido (*trifolium hybridum* L.). L'etichetta ufficiale deve recare la seguente dicitura: « Destinato esclusivamente alla Francia ».

*Articolo 2*

Gli altri Stati membri sono autorizzati a consentire, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un quantitativo massimo di 150 t di sementi commerciali di trifoglio ibrido, a condizione che sia destinato esclusivamente alla Francia. L'etichetta ufficiale deve recare la dicitura indicata all'articolo 1.

*Articolo 3*

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 marzo 1992, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio in virtù della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 108.